



## **Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica**

D.R. n. 1280/2022 del 21 luglio 2022 - Emanazione

### Articolo 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, dello Statuto e dall'art. 114-*bis* del Regolamento generale di Ateneo, le modalità di svolgimento, in via telematica (d'ora in poi: a distanza), delle sedute degli Organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale tutti o alcuni componenti partecipano alla seduta a distanza tramite collegamento da remoto che assicuri la sincronia della partecipazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Non è consentito lo svolgimento di riunioni collegiali attraverso l'utilizzo o lo scambio di messaggi di posta elettronica.
4. Non è consentito ricorrere alla modalità a distanza per la discussione e l'approvazione di delibere per le quale sia prevista una votazione a scrutinio segreto.

### Articolo 2

#### Requisiti per le riunioni telematiche

1. La partecipazione a distanza alle adunanze deve avvenire in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
  - la percezione diretta e uditiva di tutti i partecipanti, sia fisicamente presenti sia collegati a distanza;
  - l'identificazione di ciascuno di essi;
  - l'intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza dell'ateneo devono essere idonei e adeguati al numero dei partecipanti dell'ateneo e devono assicurare:
  - la riservatezza della seduta e delle comunicazioni;
  - il collegamento simultaneo tra i partecipanti, in presenza e a distanza, su un piano di parità;
  - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
  - la contemporaneità delle decisioni;
  - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Per assicurare il regolare svolgimento della seduta, l'Ateneo, su preventiva richiesta del Presidente, può mettere a disposizione l'assistenza da parte di personale tecnico prontamente reperibile.

4. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
5. I partecipanti alla riunione sono tenuti a garantire la riservatezza e a non ledere il diritto all'immagine degli altri partecipanti, non diffondendo dati personali e immagini di cui vengano a conoscenza o in possesso attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale.
6. Le sedute telematiche possono essere registrate, attraverso le funzionalità della piattaforma digitale, ai soli fini di supporto alla verbalizzazione.
7. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

### Articolo 3

#### Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica utilizzando l'indirizzo istituzionale, deve essere specificato se la seduta avviene a distanza per tutti i componenti dell'organo oppure in presenza, con possibilità di collegamento a distanza dei componenti che lo richiedano. In ogni caso, nell'avviso deve essere indicata la modalità operativa di partecipazione a distanza. La riunione si considera sempre tenuta presso l'Università di Pisa.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento a distanza di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente, dopo aver provveduto al ricalcolo del *quorum* necessario per la validità della seduta e della conseguente votazione, dispone la ripetizione delle operazioni di voto. I componenti disconnessi per problemi tecnici sono considerati assenti giustificati.

### Articolo 4

#### Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: la modalità tecnologica di svolgimento della sessione virtuale, i nominativi dei componenti presenti e di quelli collegati tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale, redatto successivamente, si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.
4. Il verbale della riunione telematica deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, oltre che dagli altri componenti dell'organo ove richiesto per legge, nel rispetto della normativa vigente in materia e con modalità tale da assicurare l'integrità e l'unicità dell'originale.

Articolo 5  
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, alle sedute a distanza si applicano la normativa nazionale e la regolamentazione di Ateneo riguardante le modalità di svolgimento delle sedute collegiali.
2. *(sostituisce l'art. 14 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli art. 18 e 24 della Legge 240/202)*
3. *(sostituisce l'art. 17 del Regolamento per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010)*
4. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a far data dalla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo.